



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Consigliere
Daniela SCANDURRA	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere relatore
Rossana DE CORATO	Consigliere
Daniela ALBERGHINI	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 875/SR/QM/PROC del registro di segreteria delle Sezioni riunite, per la risoluzione della questione di massima che ha dato luogo ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi, deferita dal Procuratore generale, rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c., in relazione al giudizio introdotto innanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dal Procuratore regionale presso la medesima Sezione nei confronti di Società Aeroporto Catania - S.A.C. S.p.A.

(n. R.G. G70100) per la resa del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2023 per la riscossione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco;

VISTO l'atto di deferimento della questione di massima, depositato in data 24 novembre 2025;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, fissato l'odierna udienza e nominato il relatore;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, svolta con l'assistenza del segretario d'udienza, dott. Federico Cecconi, il relatore, cons. Nicola Ruggiero, il Pm contabile, nella persona del vice Procuratore generale cons. Arturo Iadecola, l'avv. Fabrizio Doddi per la Società Aeroporto Catania - S.A.C. S.p.A., e l'avv. Eleonora Papi Rea per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC;

FATTO

1. Con atto depositato in data 24 novembre 2025, il Procuratore generale ha deferito a queste Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c., la risoluzione di una questione massima che ha dato luogo ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

La questione risulta sollevata in relazione al giudizio introdotto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, innanzi alla medesima Sezione, nei confronti di Società Aeroporto Catania S.A.C. S.p.A. (n. R.G. G70100), per la resa del conto

giudiziale, relativo all'esercizio finanziario 2023, per la riscossione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco.

La medesima questione attiene all'individuazione dell'amministrazione alla quale le società di gestione degli aeroporti devono presentare, ai sensi degli artt. 139, co. 1, e 141, co. 4, c.g.c., il conto della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, co. 11, della l. n. 350/2003 e dei relativi incrementi, e che deve curare, attraverso un responsabile del procedimento da essa nominato, gli adempimenti previsti dall'art. 139, co. 2, c.g.c., inclusi la parificazione ed il deposito del conto presso la competente Sezione giurisdizionale.

1.a) Nell'atto di deferimento, il Procuratore generale ha esposto di aver ricevuto la nota prot. n. 95 del 23 maggio 2025, con la quale il Procuratore regionale presso la Sezione siciliana ha segnalato una carenza di uniformità di indirizzo nell'individuazione dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento per la resa del conto della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, co. 11, della l. n. 350/2003, da parte delle Società di gestione aeroportuali (da qui in avanti, anche solo Sga), con invito a deferire la risoluzione della questione alle Sezioni riunite.

Ha precisato che l'affidamento in concessione alle Sga è una delle modalità di gestione degli aeroporti previste dall'ordinamento, aggiungendo che tali società, costituite ai sensi dell'art. 10, co. 13, della l. n. 537/1993 e del d.m. n. 521/1997, svolgono, in forza di convenzione con l'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile (da

qui in avanti, anche solo Enac) approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da qui in avanti, anche solo Mit), le funzioni descritte dall'art. 705 c. nav (nello specifico, di amministrazione e gestione, sotto la vigilanza ed il controllo dell'Enac e secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, delle infrastrutture aeroportuali, nonché di coordinamento e controllo delle attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato).

A queste funzioni si aggiungono, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 1085/1982, quelle dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei diritti aeroportuali di cui alla l. n. 324/1976 e della tassa di sbarco e imbarco merci di cui alla l. n. 47/1974 (art. 1 del medesimo d.P.R.), nonché, secondo il citato art. 2, co. 11, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e dei relativi incrementi.

In sostanza, secondo quanto rappresentato dal Procuratore generale, le Sga riscuotono le somme in questione nei confronti delle compagnie aeree, le quali si rivalgono sui passeggeri (art. 5, ultimo co., della l. n. 324/1976).

I proventi della riscossione sono devoluti per legge (art. 14 del d.P.R. n. 1085/1984) alle Sga, ad eccezione dell'addizionale comunale, che deve essere riversata agli enti creditori.

Negli aeroporti, generalmente di piccole dimensioni, non affidati alle Sga e dunque gestiti dallo Stato, le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, versamento e rendicontazione dei diritti e

dei tributi in parola sono disciplinate dagli artt. 1-13 del d.P.R. n. 1085/1982, i quali attribuiscono espressamente al direttore della circoscrizione aeroportuale la qualità di agente contabile, obbligandolo a rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Successivamente al subentro dell'Enac, per effetto del d.lgs. n. 250/1997, nelle principali competenze della Direzione generale dell'aviazione civile del Mit, e dunque anche nella gestione dei piccoli aeroporti, in questi ultimi, secondo le pronunce giurisprudenziali all'uopo richiamate, non si configura, in capo ai responsabili dell'aeroporto, un'attività di maneggio di denaro pubblico che imponga la resa del conto giudiziale, essendo invalsa la prassi per cui i soggetti obbligati (le compagnie aeree, gli aeroclub ecc.) provvedono periodicamente al versamento dei diritti aeroportuali e delle addizionali direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato e sul conto corrente dell'Enac stesso.

In considerazione di ciò, nell'atto di deferimento qui in rilievo, sono stati presi in esame, ai fini della soluzione dei problemi interpretativi già accennati, i soli conti giudiziali delle Sga.

1.b) Nel medesimo atto di deferimento, il Procuratore generale ha dato atto dell'esito della ricognizione effettuata dal Presidente della Corte dei conti sugli orientamenti interpretativi e applicativi maturati nelle Sezioni giurisdizionali regionali in relazione ai conti in questione.

Ha, in particolare, rappresentato che, a seguito della proposizione da parte di diverse Procure regionali di un ricorso, ai sensi dell'art. 141

c.g.c., per la resa del conto giudiziale della riscossione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco da parte delle Società di gestione aeroportuali (come nel caso del giudizio nell'ambito del quale è stata sollevata la presente questione di massima), è stata affermata, da parte delle Sezioni giurisdizionali, la natura di agenti contabili di dette Società e del relativo obbligo di rendere il conto in questione.

Nondimeno, in sede di esecuzione delle decisioni, come pure in occasione delle verifiche svolte, ai sensi dell'art. 140, co. 4, c.g.c., da parte dalle Sezioni giurisdizionali regionali, sono emerse alcune divergenze in merito alla individuazione dell'amministrazione cui presentare il conto e dei soggetti obbligati a curare la sua parificazione e gli altri adempimenti di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c., incluso quello di depositare il conto presso la Sezione giurisdizionale.

Ed invero, talune sentenze (come, ad es., le decisioni nn. 143 e 144 del 2024 della Sezione siciliana) e decreti monocratici (es. decreti nn. 24 e 25 del 29 aprile 2025 della Sezione Sardegna) hanno individuato nella Ragioneria territoriale dello Stato il soggetto cui va presentato il conto e che deve provvedere tanto alla parificazione del conto con le proprie scritture contabili (previa apposizione del "visto di concordanza" da parte del responsabile del procedimento) quanto alla trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale, ossia al deposito dello stesso.

Tale soluzione è stata avversata dalle Ragionerie territoriali dello Stato, le quali hanno investito della questione la Ragioneria generale dello Stato e sulla scorta delle indicazioni di quest'ultima (nota

prot. n. 165005 del 2024), hanno richiesto alle Sga interessate la presentazione dei conti giudiziali parificati dal responsabile del procedimento nominato dalla Società, precisando che il medesimo organo avrebbe dovuto provvedere, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria, a depositare il conto presso la Sezione giurisdizionale.

Ed in effetti, in diverse ipotesi, il deposito dei conti è stato poi curato da un responsabile del procedimento, designato dalla Società (così, ad es., per i conti della S.A.C.B.O. – Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e per quelli della Aeroporti di Puglia S.p.A.).

La richiamata procedura è stata ritenuta da talune Sezioni “anomala”, per la rilevata sussistenza di un conflitto d'interessi, connesso al fatto che la società concessionaria aveva reso i conti, dopo averli fatti parificare da un proprio dipendente (così, ad es., la nota del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche n. 287 del 10 luglio 2025).

È stato conseguentemente interessato, ai fini del deposito, dapprima il Mit e poi, più specificatamente, l'Enac, i quali però si sono dichiarati estranei agli adempimenti di cui all'art. 139 c.g.c.

In altri casi, è stato ritenuto necessario il coinvolgimento degli enti cui è destinata l'addizionale riscossa dalle Sga, ossia dei creditori della stessa (es., INPS e Comune di Napoli per le somme riscosse dalla G.E.S.A.C. – Gestione servizi aeroporti Campani S.p.A.; Roma Capitale per le somme riscosse dall'A.D.R. - Aeroporti di Roma con

riferimento all'esercizio 2023).

L'assenza di un indirizzo uniforme, e la particolare rilevanza delle problematiche sorte, in grado di rallentare o addirittura paralizzare la resa del conto giudiziale da parte delle Sga, giustificerebbero, dunque, il deferimento alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c., della risoluzione dell'odierna questione.

Si verterebbe infatti, nell'ambito sia delle *"questioni di massima"*, ovvero di *"problematiche giuridiche di obiettiva complessità e diffusa applicazione"*, sia delle *"questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi"*.

Si tratterebbe di questione assolutamente rilevante ai fini della definizione del giudizio *a quo*, anche alla luce del fatto che l'individuazione dell'amministrazione cui presentare il conto costituirebbe elemento imprescindibile del decreto *ex art. 141*, co. 4, c.g.c.

Per contro, la Procura generale non ha ravvisato la necessità di sottoporre alle Sezioni riunite la questione, logicamente preliminare, della natura di agente contabile delle Sga, alla luce dell'orientamento favorevole, del tutto prevalente, della magistratura contabile.

1.c) L'atto di deferimento si è poi soffermato sulla disciplina normativa dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'art. 2, co. 11, della l. n. 350/2003, precisando la natura tributaria del relativo credito nonché sottolineando che la stessa, benché in origine pensata quale prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei Comuni su cui

insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, sia stata in realtà, sin dalla sua istituzione, solo in parte devoluta ai predetti Enti (sentenza della Corte costituzionale n. 80/2024).

Ha, in particolare, richiamato:

a) con riferimento alla quota spettante allo Stato, l'art. 2, co. 11, cit. (come modificato dall'art. 6-*quater*, co. 1, del d.l. n. 7/2005, conv. con l. n. 43/2005), il quale ha previsto il versamento dell'addizionale (pari ad 1 € per passeggero imbarcato) all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, quanto a 30 milioni di €, (i) in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato a compensare ENAV S.p.A., per i costi dalla stessa sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e quella operativa e, quanto alla residua quota, (ii) in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, per il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti e per il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

A decorrere dal 2007, l'addizionale ha subito, per effetto dell'art. 1, co. 1328, della l. n. 296/2006, un incremento di 50 centesimi di € a passeggero imbarcato, destinato alla riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

La l. n. 207/2024 ha introdotto, ai commi 11-*bis* ss. dell'art. 2 cit., una

disciplina positiva delle modalità di riscossione del tributo da parte dei gestori dei servizi aeroportuali, sul modello di quanto già previsto per la quota spettante all'INPS e puntualmente rappresentate alle pagg. 15 e ss dell'atto di deferimento;

b) con riferimento alla quota spettante all'INPS, l'art. 6-*quater*, co. 2, del d.l. n. 7/2005, conv. con l. n. 43/2005, il quale ha istituito un incremento dell'addizionale, attualmente pari a 5 €, destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo – oggi Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – costituito ai sensi dell'art. 1-*ter* del d.l. n. 249/2004, conv. con l. 291/2004.

Il comma 3 dell'articolo, nel testo originario, prevedeva che le maggiori entrate derivanti dall'incremento in questione fossero anch'esse versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tuttavia, per effetto di successive modifiche (ad opera del d.l. n. 134/2008, conv. con l. n. 166/2008, e della l. n. 92/2012), oggi i commi 3 - 3-*quater* dell'articolo prevedono il versamento delle somme risultanti dall'aumento, da parte dei soggetti tenuti alla riscossione, direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e intestata al Fondo in questione.

Le modalità di riscossione sono puntualmente rappresentate alle

pagg. 17 e ss dell'atto di deferimento;

c) con riferimento alla quota spettante agli enti locali che ospitano aeroporti di grandi dimensioni, la l. n. 207/2024, la quale ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, un ulteriore incremento dell'addizionale, pari a 50 centesimi di € per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea, destinato al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui ovvero, nel caso in cui il Comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, alla Provincia o alla Città metropolitana (trattasi, dunque, di profilo non interessante *ratione temporis* il giudizio *a quo*).

Gli enti territoriali beneficiari destinano le somme alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.

La riscossione delle somme avviene con le modalità esposte alle pagg. 18 e ss dell'atto di deferimento.

In ogni caso, le disposizioni appena esaminate si affiancano alle altre norme speciali preesistenti, che già contemplavano incrementi all'addizionale a beneficio di singoli enti locali (così, ad es., con riguardo a Roma Capitale e al Comune di Napoli).

La Procura generale si è poi diffusamente soffermata sulle norme disciplinanti attualmente la resa del conto giudiziale (artt. 139 e 141 c.g.c.) ed il controllo, affidato alla Ragioneria dello Stato, dei conti giudiziali degli agenti dello Stato (art. 16 d.lgs. n. 123/2011), nonché

sui chiarimenti forniti dalle Sezioni riunite di questa Corte circa i diversi ruoli dell'amministrazione e della Ragioneria dello Stato nella resa del conto (parere n. 4/2020/Cons).

Tutto ciò per rimarcare che, in base ai predetti chiarimenti, anche nei casi (come quelli dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato) in cui la fase di *"verifica o controllo amministrativo"* è affidata a un soggetto esterno all'*"amministrazione di appartenenza dell'agente contabile"* (nella specie, gli uffici della Ragioneria dello Stato), la parificazione in senso stretto, preliminare a detta fase, e il deposito del conto, debbano essere espletati dall'amministrazione stessa, attraverso il responsabile del procedimento da essa individuato.

La Procura generale ha, dunque, formulato le proprie osservazioni in ordine alla questione portata all'attenzione di queste Sezioni riunite, con specifico riferimento ai diversi orientamenti emersi sul punto.

Nello specifico, ha ritenuto non condivisibile la tesi per cui i conti dovrebbero essere presentati dalla Sga, agente contabile, alla Ragioneria territoriale dello Stato, la quale, a sua volta, dovrebbe anche provvedere alla parificazione con le proprie scritture contabili, nonché successivamente al deposito degli stessi presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Ed invero, ferma restando la netta distinzione della posizione dell'agente contabile da quella dell'amministrazione d'appartenenza e l'impossibilità, alla stregua del c.g.c., per l'agente contabile di presentare direttamente il conto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, gli Uffici della Ragioneria dello Stato non

coinciderebbero con l'amministrazione/ente cui l'agente contabile appartiene (art. 139 c.g.c.) ovvero da cui dipende o è vigilato (artt. 74 r.d. n. 2440/1923 e 16 d.lgs. n. 123/2011).

Ciò in quanto:

-l'attività di riscontro, in cui si sostanzia la parifica "in senso stretto" nell'ipotesi, come quella all'esame, di gestione avente ad oggetto la riscossione di somme di denaro spettanti all'ente, con obbligo del relativo versamento in suo favore (ovvero la verifica che, in base a quanto risulta dalle scritture e dai dati di cui l'ente dispone, l'agente abbia effettivamente riscosso e riversato l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento), andrebbe svolta necessariamente dall'amministrazione e al suo interno, attraverso la persona del responsabile del procedimento da essa nominato, così come asseritamente esposto nel parere n. 4/2020/CONS delle SS.RR. di questa Corte;

-l'intervento della Ragioneria dello Stato, previsto per i conti giudiziali erariali, non si sostituirebbe alla parifica in questione, ma si affiancherebbe alla stessa, completandola attraverso un controllo della regolarità amministrativo-contabile del conto e del procedimento seguito.

Il dato troverebbe conferma nel fatto che tra i creditori dell'addizionale non vi sono soltanto amministrazioni dello Stato, come tali soggette all'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 123/2011.

Allo stesso modo, la Procura generale ha ritenuto di non potere accedere all'interpretazione per cui gli adempimenti della

parificazione e del deposito del conto, inframmezzati (ove richiesto) dall'acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria, debbano essere compiuti da un responsabile del procedimento interno alla Sga, come pure concretamente avvenuto in varie ipotesi.

Questa prassi, infatti, finirebbe per assimilare la stessa Sga alla "amministrazione di appartenenza", con ciò determinandosi una *interpretatio abrogans* della norma codicistica nella parte in cui delinea l'agente contabile come soggetto distinto dall'ente nel cui interesse ha agito, e riserva a quest'ultimo gli adempimenti da essa contemplati.

Del resto, attribuendo la legge il compito di riscuotere l'addizionale comunale alla Sga quale persona giuridica (e non già ad un ufficio o un dipendente della stessa) e risultando la stessa, in quanto tale, agente contabile, per definizione Sga non potrebbe coincidere con l'ente da cui "dipende" o cui "appartiene", e al quale deve presentare il conto.

Non risulterebbe allora appropriata la nomina del responsabile del procedimento all'interno della società, tanto più che:

- si tratterebbe di una figura tipica dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della l. n. 241/1990);

- detto responsabile non potrebbe in alcun modo provvedere alla parificazione *stricto sensu* del conto, in ragione tanto dell'esigenza di garantire la necessaria alterità tra l'agente contabile e la persona che provvede alla parificazione del conto (onde evitare conflitti d'interesse) quanto della non disponibilità delle scritture contabili

dell'ente creditore (circostanza, quest'ultima, che comporterebbe la presa a riferimento, ai fini del riscontro di concordanza, delle sole scritture contabili della stessa Sga, con conseguente vanificazione della funzione stessa della parificazione).

La Procura generale ha ritenuto non condivisibile nemmeno la tesi che attribuisce all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), ai fini qui in rilievo, il ruolo di "amministrazione", per quanto le disposizioni normative attribuiscano all'Ente funzioni di vigilanza (art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 123/2011; art. 687, co. 1, c. nav.) e nonostante l'Ente abbia possibilità di accesso ai dati di traffico aeroportuale sulla base dei quali è determinato l'importo del tributo da riscuotere.

Ed invero, i rapporti tra l'Enac e le Sga, come disciplinati dall'art. 705 c. nav. e dalle convenzioni di cui all'art. 7, co. 3, del d.m. n. 521/1997, vedrebbero attribuito al primo un potere di vigilanza che si manterrebbe per lo più nel quadro della concessione degli spazi e delle infrastrutture aeroportuali e del relativo esercizio.

Esso, in particolare, non si estenderebbe alle funzioni di riscossione e di riversamento delle entrate erariali, rispetto alle quali gli atti convenzionali si limiterebbero a prevedere l'istituzione di una contabilità separata (così, ad es., la convenzione tra l'Enac e la società Aerdorica S.p.A. del 12 novembre 2009).

La stessa disponibilità dei dati di traffico non sarebbe sufficiente per riscontrare la correttezza del conto della riscossione.

Quei dati, infatti, moltiplicati per gli importi dell'addizionale come fissati per legge, consentirebbero di determinare unicamente il totale

delle somme che l'agente avrebbe dovuto riscuotere, restando ferma, tuttavia, la necessità, a fini di verifica di quanto effettivamente riversato agli enti creditori, di conoscere anche l'entità dei trasferimenti fatti dalla Sga sui competenti conti di tesoreria, dei quali l'Enac non avrebbe, però, conoscenza.

In definitiva, la Procura generale ha ritenuto maggiormente persuasiva la tesi che individua la "amministrazione di appartenenza" ex art. 139 c.g.c. negli enti creditori, ossia, *pro quota*, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'interno, l'Inps e, ove ve ne siano i presupposti, gli enti locali che ricevono in via diretta l'incremento dell'addizionale.

A tal riguardo ha sostenuto che, sul piano giuridico, tra gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato che svolgono, per loro conto, un'attività che comporti maneggio di pubblico denaro si instaurerebbe una relazione realisticamente assimilabile alla "dipendenza" ovvero alla "appartenenza", nell'accezione delle norme sopra citate.

Nell'attuale contesto ordinamentale, la relazione di "appartenenza" e di "dipendenza" dovrebbe, infatti, intendersi come intercorrente tra l'agente contabile e l'ente nel cui interesse esso agisce, il quale, nella specie, non potrebbe che coincidere con le amministrazioni che la legge individua come titolari dei crediti che le Sga provvedono a riscuotere.

L'attribuzione ad essi delle funzioni di cui all'art. 139 c.g.c. apparirebbe giustificata dalla esigenza di assicurare che la

responsabilità della corretta resa del conto giudiziale sia condivisa dall'ente che si avvantaggia della relativa gestione contabile, e che è altresì titolare del potere di riscossione coattiva del tributo, in caso di mancato pagamento spontaneo del medesimo da parte dei debitori.

Sul piano pratico, poi, non si ravviserebbero particolari ostacoli a che gli enti creditori ricevano il conto e provvedano agli adempimenti previsti dal codice, e in particolare alla parificazione *stricto sensu* dei conti.

Le amministrazioni in questione, infatti:

- disporrebbero dei dati necessari per calcolare il carico riscuotibile di ciascun esercizio, in forza delle comunicazioni periodiche dell'Enac di cui agli artt. 2, commi 11 ss. della l. n. 350/2003 e 6-*quater* del d.l. n. 7/2005, conv. con l. n. 43/2005;

- sarebbero in grado di (e tenuti a) verificare che i versamenti effettivamente pervenuti nelle rispettive tesorerie corrispondano alle somme indicate dall'agente, nel conto giudiziale, come riscosse e versate;

- sebbene, per le annualità precedenti il 2025 (tra cui il 2023, cui si riferisce il giudice *a quo*), l'obbligo di comunicazione del numero dei viaggiatori fosse stabilito solo in favore dell'Inps, e non siano tuttora previste comunicazioni in favore del Ministero dell'interno, gli enti creditori sarebbero stati, comunque, nella condizione di poter richiedere all'Enac i dati in questione.

In ogni caso, ove si condividesse quest'ultima interpretazione, bisognerebbe concludere che le Sga debbano presentare il conto

giudiziale della riscossione dell'addizionale, per la rispettiva quota di spettanza, a ciascuno dei Ministeri titolari dei Fondi di cui all'art. 2, co. 11, cit., ossia il Mit e il Ministero dell'interno, nonché all'Inps e, ricorrendone i presupposti dimensionali e temporali previsti dalla legge, anche agli enti locali sul cui sedime insistono le strutture aeroportuali.

Si tratterebbe, cioè, di più conti, ognuno relativo all'importo spettante a ciascuna amministrazione creditrice.

Tali amministrazioni, secondo l'art. 139, co. 2, c.g.c., dovrebbero nominare ognuna un responsabile del procedimento, il quale provvederebbe alla parificazione in senso stretto del conto e agli altri adempimenti ivi richiamati (inclusa, per le amministrazioni dello Stato, l'acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria dello Stato).

1.d) In conclusione, il Procuratore generale, nell'interesse della legge ed ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c., ha chiesto a queste Sezioni riunite di pronunciarsi sulla questione proposta, dando soluzione al seguente quesito di diritto:

“Se, ai fini della resa del conto giudiziale della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, comma 11, della l. n. 350/2003 e dei relativi incrementi, da parte delle società di gestione aeroportuale, per “amministrazione” – alla quale il conto deve essere presentato ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.g.c. e dell'art. 141, comma 4, c.g.c. e che deve provvedere, tramite un responsabile del procedimento da essa nominato, alle attività di cui all'art. 139, commi 2, c.g.c. – debbano intendersi

gli uffici territorialmente competenti della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dell'ENAC – Ente nazionale dell'aviazione civile, ovvero, per la quota di rispettiva spettanza, degli enti creditori dell'addizionale e dei relativi incrementi, ovvero altro ente o ufficio”.

2. Con memoria difensiva pervenuta il 18 febbraio 2026, si è costituita in giudizio la **Società Aeroporto Catania – S.A.C. S.p.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., dott. Domenico Torrisi, con il patrocinio degli avvocati Fabrizio Doddi, Giovanni Mandolfo e Claudio Milazzo.

Con la citata memoria, la società ha esposto di:

-essere affidataria, sino al 13.9.2049, della gestione totale dell'Aeroporto di Catania in base agli atti e disposizioni normative all'uopo richiamati (Convenzione stipulata con ENAC il 22.5.2007, approvata con decreto interministeriale 139 T del 23 11 2007 e proroga biennale da ultimo disposta dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito, con modificazioni, l'art. 202 co. 1-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34);

-di riscuotere, quale gestore aeroportuale ed ai sensi della normativa di riferimento, le somme versate dalle compagnie aeree a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri, al fine di (ri)versarle alle competenti amministrazioni;

-che, attualmente, a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia, la predetta addizionale ammonta ad € 6,50 per passeggero ed è corrisposta dai gestori aeroportuali, (i) quanto ad € 5 per passeggero, all'INPS tramite F24, (ii) quanto ad € 1, all'Erario sul capitolo 3545,

tramite bonifico bancario intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, (iii) quanto ad € 0,5, all'Erario sul capitolo 3544, tramite bonifico bancario intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ad ulteriori € 0,5 per passeggero imbarcato su voli aventi destinazione extra-UE, allo stato non riversati nelle more dell'emanazione del relativo decreto interministeriale di attuazione;

-che S..AC., solo nel 2023, a seguito di una verifica amministrativo-contabile, è stata per la prima volta qualificata quale "agente contabile" in relazione alle somme riscosse per addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e, come tale, tenuta alla resa del conto giudiziale e al deposito presso le competenti Sezioni regionali della Corte dei conti;

-di essersi, a tal fine, scrupolosamente attenuta alle statuizioni della sentenza n. 143/2024 della Sezione siciliana della Corte dei conti, con il deposito dei conti giudiziali alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, per ciascuna annualità dal 2004 al 2022 (e successivamente anche per le annualità 2023 e 2024, non oggetto della citata pronuncia giudiziale).

Nel delineato contesto, la S.A.C. ha manifestato il proprio interesse diretto affinché vengano dipanati i dubbi interpretativi sorti in materia e dettagliatamente rappresentati dal Procuratore generale nell'atto di deferimento, soprattutto in ordine all'individuazione dell'Amministrazione di riferimento e al soggetto che deve procedere con la parifica dei conti e con il successivo deposito.

A tal ultimo riguardo, onde fornire utili strumenti/elementi di

valutazione, la società ha richiamato la posizione espressa da Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti, sulla dedotta necessità di escludere che la parificazione avvenga direttamente da parte del gestore aeroportuale medesimo, pena la vanificazione del principio di alterità tra controllante e controllato, e, nel contempo, sulla necessità di individuare il soggetto/i tenuto/i alla parifica in quello che per primo ha contezza degli importi versati dall'agente contabile nelle casse dello Stato.

In conclusione, la società S.A.C., nel ribadire l'interesse a che vengano superati i numerosi dubbi e le difformi interpretazioni fornite in materia, si è rimessa alla soluzione che verrà assunta dalle Sezioni riunite in ordine al quesito di diritto, oggetto dell'atto di deferimento.

3. Con memoria difensiva pervenuta il 20 febbraio 2026, l'**Ente Nazionale per l'Aviazione civile - ENAC**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Pierluigi Umberto Di Palma, con il patrocinio degli avvocati Raffaella Ciardo, Eleonora Papi Rea e Gianluca Lo Bianco, ha inteso fornire il proprio apporto argomentativo per la risoluzione della questione sottoposta all'esame delle Sezioni riunite.

A tal riguardo, l'ENAC, dopo una sintetica ricostruzione delle vicende relative al presente giudizio e delle diverse opzioni interpretative prospettate dalla Procura generale nell'atto di deferimento, si è soffermata sulla normativa relativa all'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili (art. 2, co. 11, l. n. 350/2004; art. 6 *quater*, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 7/2005; art. 1,

co. 1328, l. n. 296/2006; art. 1, commi 744 e 745, l. n. 207/2024), alla cui stregua emergerebbe che:

-le società di gestione svolgono direttamente l'attività di riscossione del tributo e, pertanto, agiscono nel ruolo di agenti riscossori incaricati *ex lege*, con conseguente conferma della qualifica di agenti contabili, già riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza contabile;

-nella citata qualità, le società in questione trasferiscono le somme riscosse direttamente agli enti creditori, tra i quali non si annovererebbe l'ENAC che, difatti, non verrebbe coinvolto in alcun segmento procedimentale dell'attività di riscossione e successiva resa del conto.

Nell'impostazione dell'ENAC, la qualità di ente creditore del tributo risulterebbe fondamentale per individuare l'amministrazione competente a ricevere il relativo conto giudiziale e a provvedere alla sua parificazione, ai sensi dell'art. 139, commi 1 e 2, e 141, co. 4, c.g.c., e al suo deposito, *ex art.* 140, co. 1, c.g.c., mediante il responsabile del procedimento nominato allo scopo.

Ciò in quanto soltanto l'amministrazione creditrice – nel caso dell'addizionale comunale, individuata nel Ministero dell'Interno (art. 2, co. 11, l. n. 350/2003 nonché art. 1, co. 1328, l. n. 206/2006), nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 2, co. 11, l. n. 350/2003), nonché nell'INPS (art. 6 quater, commi 2 e 3, d.l. n. 7/2005) – sarebbe in grado di stabilire se il contribuente abbia versato l'intero importo dovuto per quella determinata imposta

ovvero se l'agente incaricato della riscossione ha incassato l'intero e ha, poi, provveduto integralmente a riversarla, avendo solo essa la possibilità di verificare l'ammontare degli introiti registrati sui propri conti e confrontarli con le scritture contabili contenenti le previsioni d'incasso o l'ammontare dell'imposta.

Nel contempo, solo detta amministrazione sarebbe legittimata, in caso di mancato versamento o versamento inferiore al dovuto, ad agire per ottenere il pagamento della differenza.

Il rapporto tributario si configurerebbe, infatti, come un rapporto giuridico di natura obbligatoria, di talché soltanto il creditore, e non anche un soggetto terzo, potrebbe valutare l'esatto adempimento dell'obbligazione in suo favore e, in caso negativo, agire per la tutela del proprio diritto (artt. 1188 c.c. 81 e 99 c.p.c.).

In coerenza con tale impostazione il legislatore avrebbe, infatti, riconosciuto all'INPS e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il potere di autotutela del credito tributario (art. 6 *quater*, co. 3 *quater*, d.l. n. 7/2005 quanto all'INPS, e art. 2, co. 11 *quinquies*, l. n. 350/2003, quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Risulterebbe allora meritevole di accoglimento la specifica tesi formulata dal Procuratore generale nell'atto di deferimento secondo cui le amministrazioni alle quali le società di gestione aeroportuale devono presentare il conto giudiziale concernente la riscossione dell'addizionale comunale e che devono provvedere ai successivi adempimenti di parificazione e deposito presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, tramite il responsabile

del procedimento da quelle stesse nominato, sarebbero l'INPS, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ciascuno limitatamente alla quota del tributo ricevuta.

La fondatezza di detta ricostruzione troverebbe conforto nell'interpretazione sistematica degli articoli 139 e 140 c.g.c., fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte con il parere n. 4/2020/CONS (reso con riferimento ad un quesito posto dalla Ragioneria generale dello Stato sugli adempimenti cui sono tenuti gli Uffici del sistema delle ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile), cui ha fatto seguito la circolare n. 30 del 13/12/2021, con la quale la medesima Ragioneria ha ricostruito sinteticamente i passaggi del procedimento di parificazione, anche in base al citato parere 4/2020/CONS.

Dalle indicazioni delle Sezioni riunite e della Ragioneria generale dello Stato emergerebbe, infatti, la connessione inscindibile tra amministrazione creditrice delle somme oggetto del conto giudiziale e amministrazione tenuta alla parifica e al deposito del conto.

Ciò in quanto il destinatario del tributo sarebbe l'unico in possesso delle scritture contabili riguardanti le previsioni di entrata e il relativo ammontare e l'unico in grado di valutare l'integrità dei versamenti, così da attestare la concordanza tra il conto giudiziale presentato e le predette scritture contabili.

Resterebbe confermato che le uniche amministrazioni competenti a svolgere l'attività di parificazione dei conti giudiziali dell'addizionale comunale riscossa dai gestori aeroportuali sarebbero, *pro quota*,

l'INPS, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Interno.

Di contro, l'ENAC, così come rappresentato nelle comunicazioni all'uopo inviate tanto alla Ragioneria dello Stato quanto alla Corte dei conti, in occasione delle varie richieste, pervenute negli anni, di parificazione o deposito dei conti giudiziali predisposti dai vari gestori, rimarrebbe del tutto estraneo alle descritte attività, non avendo alcun ruolo nella predisposizione dei conti giudiziali né nella loro parificazione o deposito, stante la dedotta impossibilità di svolgere alcuna verifica, nemmeno sommaria, in merito.

In conclusione, l'ENAC ha chiesto di risolvere il quesito oggetto del deferimento accertando e dichiarando che le amministrazioni competenti a ricevere il conto giudiziale dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali e dei relativi incrementi, ai sensi dell'art. 139, co. 1, c.g.c. e dell'art. 141, co. 4, c.g.c., e a provvedere alle successive attività di parificazione e deposito di cui agli articoli 139, co. 2, e 140, co. 1, c.g.c., sono l'INPS, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Interno, ciascuna nei limiti della quota di tributo spettante.

4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il Pm contabile, cons. Arturo Iadecola, dopo aver sottolineato l'importanza della presentazione del conto, ha rimarcato che non vi possono essere dubbi circa la natura di agente contabile della S.A.C., anche per via del giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 143/2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnativa.

Ha citato al riguardo l'orientamento espresso nell'ordinanza n. 4314/2020 della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, secondo la quale l'attribuzione della qualifica di agente contabile con sentenza passata in giudicato, rimarrebbe ferma anche per gli anni successivi, salvo sopravvenienza legislative, che nel caso di specie non sarebbero rinvenibili nemmeno nella legge di bilancio 2025.

Nel merito della questione, il Pm ha richiamato le ragioni esposte nell'atto di deferimento, ribadendo che, tra le diverse soluzioni applicative registrate in materia, l'unica condivisibile sarebbe quella che individua nell'amministrazione creditrice (*alias*, amministrazione cui spettano le cifre riscosse), l'"*amministrazione di appartenenza*" cui fa riferimento il codice di giustizia per la resa del conto.

Ha aggiunto che tale soluzione non porrebbe problemi di sorta per l'INPS, la quale sarebbe in possesso di tutte le informazioni necessarie - tanto sul riscosso da parte dei gestori quanto sul volato da parte di ENAC - per poter parificare il conto, trattandosi peraltro della beneficiaria finale delle somme riscosse.

Per il Ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, non aventi immediata contezza di quanto riversato allo Stato da ciascuna Società di gestione (trattandosi di somme versate su capitoli di bilancio del MEF, il quale non avrebbe, però, contezza del volato e riscosso), l'asimmetria informativa potrebbe essere superata applicando il principio sancito nella legge di bilancio 2025, prevedente un meccanismo di scambio informativo volto a mettere l'Amministrazione interessata al corrente non solo del traffico

passaggeri ma anche del riscosso.

L'avv. Fabrizio Doddi, per la Società Aeroporto Catania - S.A.C. S.p.A., si è rimesso alle valutazioni della Corte per la soluzione del quesito portato all'esame della stessa.

Ha, però, rimarcato la peculiarità della natura giuridica delle Società di gestione aeroportuale che, in quanto soggetti di diritto privato, a rigore non "apparterrebbero" ad alcuna amministrazione pubblica.

Dopo aver sottolineato che le Società di gestione non possono parificare al loro interno i conti, pena la violazione del principio di alterità, l'avv. Doddi ha rimarcato che le predette società, una volta versato *pro quota* il riscosso all'INPS e al MEF, non conoscerebbero la gestione successiva e l'ammontare degli ulteriori riversamenti.

Ha aggiunto che l'unico soggetto pubblico a conoscenza di quanto riversato sarebbe, appunto, il MEF.

Ulteriore complicazione del quadro sarebbe, infine, rappresentata dalla spettanza di una piccola parte dell'addizionale in capo ai Comuni nelle cui circoscrizioni si trovano gli aeroporti di riferimento; ciò comporterebbe la necessità, per l'ipotesi di adesione alla soluzione prospettata dalla Procura generale, di configurare anche questi Comuni quali soggetti a favore dei quali rendere il conto, con conseguente obbligo per i gestori di predisporre ed inviare un numero imponente ed indefinito di conti giudiziali, anche di pochissimi euro. Con l'ulteriore corollario del rischio di una possibile disparità di trattamento tra i diversi gestori sulla base della mera collocazione geografica.

L'avv. Eleonora Papi Rea, per ENAC, ha reiterato la richiesta di dichiarare l'Ente estraneo alla procedura di resa del conto.

Ha ribadito sul punto che l'Ente svolgerebbe un'attività di vigilanza squisitamente tecnica, e che tutti i dati forniti dall'Ente sarebbero dati ricevuti e trasmessi dallo stesso, senza alcuna elaborazione.

Infine, in sede di replica, il Pm ha sottolineato che nessuno dei soggetti coinvolti avrebbe il pieno controllo del procedimento nel suo complesso, nemmeno il MEF, il quale non sarebbe in possesso dei dati riguardanti il numero dei passeggeri imbarcati e della somma effettivamente riscossa da parte delle Società di gestione.

A conclusione della discussione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'udienza.

Rilevato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio, pur in assenza di contestazioni sul punto, ritiene di evidenziare l'ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del quesito di diritto posto con l'atto di deferimento all'esame.

Ricorrono, infatti, i presupposti richiesti a tal fine dalla normativa di riferimento, nell'interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza.

A tal riguardo, viene in rilievo l'art. 114, co. 3, c.g.c., alla cui stregua *“Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo*

grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi”.

Orbene, nella fattispecie all’esame, il quesito risulta posto dal Procuratore generale, restando allora integrato il requisito soggettivo di ammissibilità.

Il medesimo quesito attiene a problematica in grado di paralizzare la resa del conto giudiziale da parte delle società di gestione aeroportuale, precludendo il necessario controllo sulla regolarità della relativa gestione.

Con ogni evidenza risulta, dunque, soddisfatto anche il requisito oggettivo di ammissibilità, ravvisabile in presenza di “*...questioni ermeneutiche di fondamentale rilevanza e di obiettiva complessità, involgenti profili di generalizzata applicazione ad un numero potenzialmente indefinito di controversie*” (così testualmente, SS.RR. s.g., sent. n. 34/2024/QM, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., SS.RR. s.g., sent. n. 4/2021/QM).

Ciò a maggior ragione alla luce delle prassi applicative difformi emerse in sede di resa e deposito del già menzionato conto, puntualmente rappresentate nell’atto di deferimento.

Nessun serio dubbio può, infine, sussistere circa la ricorrenza del necessario rapporto di pregiudizialità e connessione tra il principio di diritto che si richiede d’individuare e la soluzione del *thema decidendum* del giudizio *a quo* (in termini, la già richiamata SS.RR. s.g., sent. n. 34/2024/QM).

Trattasi, infatti, di giudizio per la resa, da parte di S.A.C. S.p.A., del conto relativo all’esercizio 2023.

2. Il Collegio ritiene, a questo punto, di soffermarsi sulla natura di agenti contabili delle società di gestione aeroportuale (Sga), trattandosi di profilo logicamente preliminare alla questione dell'individuazione dell'amministrazione alla quale va reso il conto. Questo nonostante la Procura generale abbia dichiaratamente circoscritto l'oggetto dell'atto di deferimento a tale ultima questione. Orbene, va osservato in termini generali che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, *“gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimane irrilevante - invece - la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663 ; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Cass. Sez. Un., n. 16014/2018, cit.)”* (così testualmente, tra le altre, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2020, n. 22810).

Ed invero, il maneggio di somme di spettanza pubblica, anche in assenza di formale investitura e di apposita convenzione, genera *ex se*

l'obbligo di resa del conto, radicando la qualità di agente contabile (in termini, Corte conti, SS.RR. sent. n. 22/16/QM).

Tale è la situazione pacificamente ricorrente rispetto alle Sga.

Esse, infatti, in base alla normativa di riferimento, risultano investite del compito di riscuotere nei confronti dei vettori aerei (che, a loro volta, si rivalgono sul passeggero riscuotendo la tassa unitamente al costo del biglietto aereo) i diritti d'imbarco, di sicura natura pubblica, previsti dall'art. 2, co. 11, l. n. 350/2003, per poi provvedere al relativo riversamento in favore delle Amministrazioni "creditrici", secondo modalità normativamente predeterminate (in termini, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 144/2024; id. Sez. giur. Sicilia, n. 143/2024, la quale ha significativamente previsto l'obbligo di presentazione del conto in capo alla S.A.C. S.p.A., coinvolta nel giudizio *a quo*, con riferimento alle annualità dal 2004 al 2022, antecedenti, dunque, a quella del 2023 qui in rilievo).

Trattasi, invero, di attività svolta anche prima dell'espressa previsione normativa della riscossione, da parte dei gestori dei servizi aeroportuali, della (i) quota di tributo di spettanza dell'INPS (comma 3-bis dell'art. 6-quater del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, come introdotto dall'art. 2, co. 48, lett. b), della l. 28 giugno 2012, n. 92), (ii) della quota di spettanza dello Stato (comma 11-ter dell'art. 2 della l. n. 350/2003, come introdotto dalla l. n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025), nonché (iii) della quota di pertinenza degli Enti locali (comma 3-septies del predetto d.l. n. 7/2005, come introdotto dalla l. n. 207/2024, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025).

Il dato risulta specificamente accertato per la S.A.C. S.p.A. dalla già richiamata Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 143/2024, sia pure con riferimento ad annualità precedenti a quella oggetto del giudizio *a quo*.

In termini più generali, il dato trova conferma nella nota del 18 febbraio 2026, presente agli atti di causa (all. n. 3 alla memoria difensiva di S.A.C. S.p.A.), con la quale Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti- ha testualmente rimarcato che <<...nel corso degli anni le società di gestione non hanno mai avuto alcuna formale “investitura” né indicazione da parte delle competenti Amministrazioni circa la loro qualifica di “agente contabile”. Ciononostante, nel rispetto delle prescrizioni legislative, le società si sono adoperate per riscuotere le addizionali comunali nei confronti dei vettori aerei procedendo, poi, al successivo (ri)versamento alle Amministrazioni individuate dalla normativa>>.

Sul punto, è appena il caso di ribadire che la riscossione e riversamento dei diritti d'imbarco giustificano di per sé sole l'attribuzione, in capo alle Sga (come la SCA S.p.A., coinvolta nel giudizio *a quo*), della qualifica di agente contabile, essendo le stesse tenute a dimostrare la regolarità della gestione.

3. Risulta ora possibile procedere all'esame del quesito di diritto posto con l'atto di deferimento.

Trattasi, come anticipato, di quesito concernente l'individuazione dell'amministrazione alla quale le società di gestione degli aeroporti devono presentare, ai sensi degli artt. 139, co. 1, e 141, co. 4, c.g.c., il

conto della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, co. 11, della l. n. 350/2003 e dei relativi incrementi, e che deve curare, attraverso un responsabile del procedimento da essa nominato, gli adempimenti previsti dall'art. 139, co. 2, c.g.c., inclusi la parificazione ed il deposito del conto presso la competente Sezione giurisdizionale.

La soluzione di tale questione deve necessariamente partire dall'esame del quadro normativo di riferimento, invero già puntualmente ricostruito nell'atto di deferimento.

3.a) A tal riguardo, giova innanzitutto ribadire che l'affidamento in concessione alle Sga (i cui conti giudiziali costituiscono oggetto del presente giudizio) rappresenta una delle modalità di gestione degli aeroporti, previste dall'ordinamento.

Nello specifico, tali società, costituite ai sensi dell'art. 10, co. 13, l. n. 537/93 e del d.m. n. 521/1997, oltre alle funzioni di gestione ed amministrazione delle strutture aeroportuali ex art. art. 705 c. nav, svolgono, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 1085/1982, le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti aeroportuali di cui alla l. n. 324/1976 e della tassa di sbarco e imbarco merci di cui alla l. n. 47/1974, nonché, in base all'art. 2, co. 11, l. n. 350/2003, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e dei relativi incrementi.

Trattasi di somme riscosse dalle Sga nei confronti delle compagnie aeree (le quali si rivalgono sui passeggeri ex art. 5, ultimo co., della l. n. 324/1976), che restano devolute per legge alle Sga (art. 14 del

d.P.R. n. 1085/1984), ad eccezione dell'addizionale comunale, che va riversata agli enti creditori.

Tale ultima addizionale riveste sicura natura tributaria e, sin dalla istituzione, è stata devoluta solo in parte ai Comuni, benché originariamente pensata come prelievo volto a far fronte alle esigenze finanziarie degli enti locali su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti (C. cost., n. 80/2024).

Più in particolare, l'art. 2 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che:

- "È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri degli aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie" (comma 11, come modificato dall'art. 6-quater, co. 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, conv. con l. 31 marzo 2005, n. 43);

- *"L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore"* (comma 11-bis, inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'art.1, co. 744, l. n. 207/2024, il quale ha inserito, con la medesima decorrenza, anche i successivi commi da 11-ter a 11-sexies);

- *"L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo"* (comma 11-ter);

- *"L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione"* (comma 11-quater);

"Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione

dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827" (comma 11-quinquies);

- "In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all' irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata" (comma 11-sexies).

A decorrere dal 2007, l'addizionale ha subito, per effetto dell'art. 1, co. 1328, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento di 50 centesimi di € a passeggero imbarcato, destinato alla riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

A sua volta, l'art. 6-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, statuisce che:

- "L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi

dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento" (comma 2, come da ultimo sostituito dall'art. 26, co. 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).

"Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto" (comma 3, come sostituito dal comma 5-bis dell'art. 2 d.l. 28 agosto 2008, n. 134, aggiunto dalla relativa legge di conversione);

- "La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo" (comma 3-bis, come aggiunto dalla lettera b) del comma 48 dell'art. 2 l. 28 giugno 2012, n. 92, la quale ha inserito anche i successivi commi 3-ter e 3-quater);

- "Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei

gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori” (comma 3-ter);

- “La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni” (comma 3-quater);

- “A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies” (comma 3-quinquies, aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'art. 1, co. 745, l. n. 207/2024, il quale ha inserito, con la medesima decorrenza, anche i commi da 3-sexies a 3-duodecies);

- “L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore

a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana” (comma 3-sexies);

- “Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco” (comma 3-septies);

- “Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali” (comma 3-octies);

- “L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies” (comma 3-novies);

- *“Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori” (comma 3-decies);*

- *“I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti” (comma 3-undicies);*

- *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undicies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies “ (comma 3-duodecies).*

Infine, l'art. 2, comma 47, della l. 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 le maggiori somme derivanti dall' incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*

quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento".

Le disposizioni sopra riportate individuano, dunque, quali amministrazioni creditrici del tributo qui in rilievo, e per le quote ivi specificate, lo Stato (Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), l'INPS e gli Enti locali su cui insistono aeroporti di grandi dimensioni.

A tali disposizioni si affiancano quelle speciali che prevedono l'istituzione ovvero incrementi dell'addizionale in favore di singoli Enti locali (così per il Comune di Roma Capitale, l'art. 14, co. 14, lett. a), d.l. n. 78/2010, in relazione all'art. 78 d.l. n. 112/2008; per il Comune di Napoli, l'art. 1, co. 572, lett. a), l. n. 234/2021).

Quanto, infine, agli adempimenti connessi alla resa del conto giudiziale, l'art. 139 c.g.c. statuisce che:

"1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del

conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

(....)” (sottolineature aggiunte).

Il successivo art. 140 prevede che:

“1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili

I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici

dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto”.

Infine, l'art. 141 c.g.c. dispone che:

“1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

- a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;*
- b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;*
- c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.*
- d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione.*

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al

comma 4.

4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione (sottolineatura aggiunta).

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2.

7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2".

L'art. 139 c.g.c., applicabile alla generalità degli agenti contabili, si pone in sostanziale continuità tanto con l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (che impone agli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, di rendere il conto della gestione alle amministrazioni, centrali o periferiche, dello Stato, dalle quali "*dipendono*") quanto con l'art. 621 del r.d. n. 827/1924 (alla cui stregua gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui "*dipendono*").

Il predetto art. 139 delinea, dunque, una sequenza procedimentale, articolata nei seguenti passaggi:

- 1) presentazione, da parte dell'agente contabile, del conto all'amministrazione d'appartenenza;
- 2) nomina, da parte dell'amministrazione, di un responsabile del procedimento, il quale, a sua volta, (i) parifica il conto, (ii) assicura l'espletamento della fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, (ii) sottopone il conto all'approvazione del competente organo dell'amministrazione, (iii) provvede, infine, entro i successivi trenta giorni, a depositarlo presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno.

Come correttamente rimarcato dalla Procura generale nell'atto di deferimento, la sequenza procedimentale sopra delineata vale anche per l'ipotesi "patologica" in cui la presentazione del conto sia ordinata dal giudice monocratico a seguito dell'attivazione del c.d. giudizio per resa

di conto, atteso che l'art. 141, co. 4, c.g.c., nel far riferimento a *"tutti gli altri adempimenti"* successivi alla presentazione del conto e al *"conseguente deposito del conto"*, implicitamente richiama l'art. 139, co. 2, c.g.c.

3.b) Alla luce del quadro normativo di riferimento, come sopra esposto, il Collegio ritiene che la risposta al quesito di cui all'atto di deferimento debba essere nel senso d'individuare l'amministrazione di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c. negli Enti creditori, *pro quota*, del tributo. Le altre soluzioni, pure emerse nella prassi applicativa, presentano, infatti, insormontabili profili di *"criticità"*, condivisibilmente rimarcati dall'Organo requirente.

3.b.1) Ed invero, deve sicuramente escludersi che il conto possa essere depositato presso la competente Sezione giurisdizionale (e previamente parificato) da un soggetto specificamente individuato, quale *"responsabile del procedimento"*, all'interno della stessa società di gestione aeroportuale.

Tale soluzione, comportante una sostanziale identificazione della Sga con l'*"amministrazione di appartenenza"*, si pone, infatti, in insanabile contrasto con il chiaro dettato normativo.

Nello specifico, l'art. 139, commi 1 e 2, c.g.c., distingue nettamente la figura dell'agente contabile (nella fattispecie all'esame, la Sga, quale persona giuridica) e l'amministrazione, cui il primo deve rendere il conto della gestione svolta nell'interesse della stessa, (amministrazione) espressamente investita del compito/potere di provvedere alla nomina, al suo interno, del *"responsabile del procedimento"*, a sua volta chiamato all'espletamento degli

adempimenti di cui al predetto art. 139 (ad iniziare dalla parificazione del conto).

La richiamata distinzione risponde, del resto, ad una intuitiva ed insopprimibile esigenza di alterità soggettiva tra il soggetto “controllato” (l’agente contabile, tenuto alla presentazione del documento in cui sono consacrati i risultati della sua gestione dal medesimo espletata) ed il soggetto “controllore” (quello che provvede alla parificazione del conto, all’esito della verifica di “concordanza” con le scritture contabili detenute dall’amministrazione), quale rimarcata dalla consolidata giurisprudenza contabile (tra le tante, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 188/2022 e Sez. giur. Sicilia, n. 197/2020).

Aggiungasi che, non disponendo la Sga delle scritture contabili delle amministrazioni creditrici del tributo, ma unicamente delle proprie, per l’ipotesi in cui la parificazione fosse affidata ad un soggetto individuato all’interno della società, verrebbe irrimediabilmente frustrata la finalità ad essa sottesa.

Sul punto, va evidenziato sin d’ora che la “parificazione” consiste propriamente nella verifica di “concordanza” del conto (*alias*, dei risultati della gestione in esso rappresentata) con le scritture contabili detenute dall’amministrazione, nel cui interesse la gestione è stata svolta (in termini, Corte dei conti, SS.RR. in sede consultiva, parere n. 4/2020/CONS).

Resta, dunque, confermata la non accoglibilità dell’impostazione qui avversata.

Ciò in disparte che la figura del “responsabile del procedimento”, evocando una figura tipica dell’organizzazione della P.A., a rigore mal si attaglia a soggetti di diritto privato, quali le Sga.

3.b.2) Allo stesso modo, il Collegio ritiene che l’amministrazione cui le Sga devono presentare il conto relativo alla riscossione e versamento dell’addizionale comunale ex art. 2, co. 11, l. n. 350/2003 e che, a sua volta, deve curare, attraverso un responsabile del procedimento da essa nominato, gli adempimenti di cui agli artt. 139, co. 2, c.g.c. (inclusi la parificazione ed il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale), non possa essere individuata nella Ragioneria dello Stato, territorialmente competente.

Tale conclusione negativa trova solido aggancio e giustificazione nel ruolo ed i compiti di controllo attribuiti agli Uffici del sistema delle Ragionerie dall’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011 (non intaccato dall’entrata in vigore del c.g.c., secondo quanto precisato nel parere n. 2/2018/CONS delle SS.RR. di questa Corte), alla cui stregua:

“1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo.

2. Il conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura

dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione.

3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione (sottolineatura aggiunta).

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta".

A tal riguardo, va richiamato il già citato parere n. 4/2020/CONS delle SS.RR. in sede consultiva, reso proprio con riferimento agli adempimenti gravanti sugli Uffici del sistema delle Ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali, a seguito dell'introduzione, da parte del c.g.c., della figura del responsabile del procedimento, da nominarsi dall'amministrazione di appartenenza dell'agente rendente.

Tale parere ha, infatti, ben rimarcato le profonde differenze esistenti tra l'attività di parificazione in senso stretto (cui è tenuto il soggetto individuato all'interno dell'amministrazione al quale va inoltrato il conto, prima del deposito dello stesso presso la competente Sezione giurisdizionale) e l'attività di verifica di regolarità amministrativo-contabile, di competenza delle Ragionerie dello Stato, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 123/2011, destinata semplicemente affiancare la

prima, senza sostituirla, nell'ambito di un complesso procedimento.

Nello specifico, le Sezioni riunite, dopo aver opportunamente distinto l'adempimento della "presentazione" del conto (consistente nella consegna dello stesso, da parte dell'agente contabile, all'amministrazione di appartenenza ex art. 139, co. 1, c.g.c.) dall'attività di "deposito" dello stesso, a cura dell'amministrazione pubblica, alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140, co. 1, c.g.c.), hanno sottolineato il rilievo imprescindibile rivestito nel giudizio di conto dalla "previa parificazione" del documento contabile, (parificazione) oggetto di menzione sia in norme del c.g.c. (artt. 139, co. 2, 140, co. 1, e 145, co. 3), sia in norme relative alla parte sostanziale dei conti giudiziali (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 618 r.d. n. 827/1924).

Hanno, dunque, chiarito che <<...la "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Con riguardo invece ai conti erariali (quelli delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato) la verifica di concordanza è svolta all'interno dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, mentre il visto di regolarità amministrativo – contabile è rilasciato dai competenti uffici di controllo (quindi dal Sistema delle ragionerie territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio), conformemente a quanto previsto dall'art. 16, co.

3 del D.lgs. n. 123/2011.

(...) è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel "Codice" deve intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il "visto" di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla "relazione degli organi di controllo interno", espressamente prevista dall'art. 139, comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto.

Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l'esito di un sub – procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale (a volta addirittura coincidente con il primo)>> (sottolineature aggiunte).

Le Sezioni riunite hanno poi rimarcato che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.g.c, i conti devono pervenire alla Sezione giurisdizionale già "parificati", "vistati" e "approvati" dai competenti organi di ciascun ente e che solo il deposito del conto (e non già la mera presentazione dello stesso, come in passato) costituisce in giudizio l'agente contabile, determinando la pendenza della causa.

Hanno, infine, sottolineato che dall'art. 139, co. 2, del c.g.c. è possibile

desumere <<l'intento del legislatore delegante di responsabilizzare l'ente onerandolo della individuazione, al proprio interno, di una figura di riferimento che segua gli adempimenti relativi ai conti giudiziali. In specie, ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell'intero procedimento, preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall'agente all'ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l'approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite.

(...) Occorre, a questo punto, prevedere il necessario coordinamento, quanto al profilo del deposito- trasmissione dei conti degli agenti erariali, tra gli artt. 139, comma 2, e 141, comma 7 del c.g.c. e l'art. 16, comma 3, del D.lgs n. 123/2011.

In specie, è da ribadirsi la piena operatività del controllo sostanziale e del successivo visto di regolarità amministrativo – contabile ad opera del Sistema delle ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio sui conti degli agenti contabili delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato, atteso che il comma 3, ult. parte, dell'art. 139 c.g.c., ha lasciato ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, "...prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Tuttavia, mette conto rilevare, e con interpretazione adeguatrice, che anche per i conti erariali (perciò resi da agenti contabili delle Amministrazioni dello

Stato) è il responsabile del procedimento, da individuare all'interno di ogni singola amministrazione interessata, che deve depositare il conto e che ha la responsabilità dei relativi adempimenti.

In sostanza, il conto è depositato dall'Amministrazione dello Stato, per il tramite del responsabile del procedimento previamente individuato >>

(sottolineature aggiunte).

Resta, dunque, confermata l'impossibilità di ravvisare nella Ragioneria territoriale dello Stato l'amministrazione di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c., attesa la diversità e non sovrapponibilità della parificazione (concordanza in senso stretto), svolta all'interno dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, attraverso un responsabile del procedimento da essa nominata, con i controlli intestati al sistema delle Ragionerie dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 123/2011.

Sotto questo punto di vista, non risulta priva di significatività la circostanza per cui, in epoca successiva al parere sopra esposto, il citato comma 3 sia stato modificato dall'art. 32 del d.l. n. 73/2022, convertito con l. n. 122/2022, con la soppressione della parte prevedente, in capo agli Uffici della Ragioneria, il compito di trasmettere i conti, una volta espletato il prescritto controllo.

Aggiungasi che l'adesione all'impostazione qui avversata, comunque, non risulterebbe del tutto appagante ai fini della soluzione della questione qui scrutinata.

Ciò alla luce del fatto che tra le Amministrazioni creditrici dell'addizionale sui diritti d'imbarco vi sono Amministrazioni

diverse da quelle statali, le uniche a rigore rispetto alle quali può trovare spazio l'art. 16 del d.lgs. n. 123/2011.

3.b.3) Va ora esaminata la tesi che attribuisce all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) il ruolo di "amministrazione" ex art. 139, co. 2, c.g.c.

La tesi non risulta condivisibile.

A tal riguardo, il Collegio rileva che, effettivamente, in base all'art. 687, co. 1, del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 (nella versione modificata dall'art. 1, d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151), *"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari"* (sottolineatura aggiunta).

Nondimeno, tale disposizione, anche se letta in correlazione con l'art. 16, co. 1, d.lgs. n. 163/2011 (che, come visto, obbliga gli agenti contabili a rendere il conto della propria gestione *"alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo"*), non risulta in grado di legittimare l'impostazione qui avversata.

Sotto questo punto di vista, risulta estremamente significativo il dato, ben evidenziato dalla Procura generale, per cui, in base all'art. 705,

co. 1, del codice della navigazione (*“Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC ”*), i poteri di vigilanza intestati all'Enac attengono essenzialmente al profilo della gestione ed amministrazione, da parte del gestore aeroportuale, delle infrastrutture aeroportuali.

I predetti poteri non si estendono, dunque, al controllo sull'esercizio, da parte del gestore aeroportuale, delle funzioni di riscossione e riversamento dei tributi erariali, non essendo allora in grado di integrare quella “vigilanza”, giustificante l'obbligo (specifico) di resa del conto, in favore dell'Ente da cui l'agente contabile risulta “vigilato”.

Allo stesso modo, non può rilevare, ai fini della configurazione dell'Enac quale “amministrazione” ai fini qui in rilievo, la circostanza, da ritenersi pacifica ed ammessa dall'Ente, della conoscenza, in capo al medesimo, dei dati del traffico aeroportuale (nota del 1° dicembre 2022, prot. n. 0150069-P, presente agli atti di causa, quale all. n. 3 alla nota Mit del 5 gennaio 2023, prot. n. 0000063).

Tale conoscenza, infatti, consente di determinare unicamente l'importo del tributo da riscuotere (moltiplicando i predetti dati per

gli importi dell'addizionale, come fissati per legge) e, dunque, di determinare il totale delle somme che l'agente contabile avrebbe dovuto riscuotere, ma non già l'importo di quanto effettivamente riversato dall'agente contabile agli Enti creditori e da questi effettivamente incassato.

Ed invero, tali somme confluiscono nel bilancio degli Enti creditori senza l'intermediazione dell'Enac, la quale resta, dunque, all'oscuro del dato relativo al "gettito effettivo", per contro assolutamente indispensabile ai fini dell'utile esperimento dell'attività di parificazione, costituente a sua volta adempimento indefettibile ai fini del successivo deposito del conto (art. 139, co. 2, c.g.c.).

3.b.4) Il Collegio ritiene allora di aderire alla tesi che individua l'amministrazione d'appartenenza ex art. 139 c.g.c. negli enti creditori, ovvero, *pro quota*, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, l'INPS e, in presenza dei presupposti (dimensionali e temporali) di legge, gli Enti locali.

Sul punto, va innanzitutto ribadito che l'art. 139, co. 1, c.g.c., impone agli agenti contabili la presentazione del conto "*...all'amministrazione di appartenenza*".

A loro volta, i già citati artt. 74 del r.d. n. 2440/1923 e 621 del r.d. n. 827/1924, con riferimento agli agenti dello Stato, evocano un concetto di "dipendenza" con le amministrazioni, cui va presentato il conto della gestione.

Come correttamente evidenziato dalla Procura generale, il riferimento è ad un modello tradizionale di amministrazione nella

quale le gestioni contabili erano affidate solo a personale “interno”, legato all’Ente da un rapporto di impiego.

Trattasi, con ogni evidenza, di un modello da adeguare all’attuale e mutato contesto ordinamentale, in cui talune gestioni contabili e, in particolare, quella di riscossione e versamento di somme di spettanza di Enti pubblici, possono essere affidate a soggetti ad essi esterni.

Ed invero, come già evidenziato, ai fini della configurazione della qualifica di agente contabile di un determinato soggetto, risultano imprescindibili soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce e la natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione.

Rimangono, per contro, irrilevanti la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto (in termini, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2020, n. 22810, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Conseguentemente, la relazione di “appartenenza” e di “dipendenza”, richiamata nelle disposizioni sopra citate, va ragionevolmente intesa e dilatata sino a ricomprendervi il rapporto intercorrente tra il soggetto privato - agente contabile e l’Ente pubblico, nel cui interesse il primo agisce.

Quest’ultimo, nella fattispecie all’esame, non può che individuarsi nel soggetto titolare, per legge, del credito, alla cui riscossione provvede l’agente contabile Sga.

Ciò anche alla luce del fatto che il primo si avvantaggia dalla gestione espletata dal secondo ed è, altresì, titolare di poteri di riscossione coattiva del tributo in caso di omesso, pagamento spontaneo da parte dei debitori (così, per il Mit, l'art. 2, co. 11-quinquies, l. n. 350/2003; per l'INPS l'art. 6-quater, co. 3- quater, d.l. n. 7/2005).

Aggiungasi che i soggetti titolari del credito riscosso, nel loro interesse, dalle Sga, dispongono dei dati necessari ai fini dell'effettuazione, al loro interno, dell'attività di parificazione del conto, quale adempimento che deve necessariamente precedere il deposito del conto presso la competente Sezione giurisdizionale.

Ed invero, quanto al carico "riscuotibile" per ciascun esercizio, esso risulta determinabile sulla base dei dati ed informazioni periodicamente trasmessi dall'Enac.

Quest'ultimo è, infatti, tenuto a comunicare semestralmente al Fondo speciale, cui è intestata la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestita dall'INPS (sulla quale affluiscono direttamente le maggiori somme derivanti sull'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco) "*..il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto*" (art. 6-quater, co. 3, ult. periodo, d.l. n. 7/2005, come sostituito dal comma 5-bis dell'art. 2, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, aggiunto dalla relativa legge di conversione).

Analogamente, l'Enac deve comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, "*...i dati*

relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore" (art. 2, co. 11-bis, l. n. 350/2003, inserito dall'art.1, co. 744, l. n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025).

Sempre l'Enac, per finalità connesse all'incremento dell'addizionale comunale destinato agli Enti locali sul cui territorio insistono aeroporti di determinate dimensioni, deve:

- comunicare al Mit *"...entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore(...)"* e pubblicare i medesimi dati sul proprio sito istituzionale (art. 6-quater, co. 3-septies, d.l. n. 7/2005, aggiunto dall'art. 1, co. 745, l. n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025);

- pubblicare, sulla base dei dati di traffico comunicati al MIT, *"nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies" (art. 6-quater, co. 3- novies, d.l. n. 7/2025, aggiunto dall'art. 1, co. 745, l. n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025).*

Trattasi, dunque, di puntuali obblighi comunicativi e/o informativi,

il cui adempimento consente agli Enti interessati di conoscere il dato del carico “riscuotibile”.

La conclusione non è inficiata dal fatto che tali obblighi erano previsti prima del 2025 solo in favore dell’INPS (a fronte di gestioni relative anche ad annualità precedenti, come quella oggetto del giudizio *a quo*, concernente l’esercizio finanziario 2023) e che tuttora essi non sono contemplati in favore del Ministero dell’Interno.

Ed invero, come ben rimarcato dalla Procura generale, tutti i soggetti creditori erano/sono, comunque, in condizione di richiedere nei confronti dell’Enac i dati in questione (e, per questa via, di ricostruire il “gettito teorico”, ovvero quanto avrebbe dovuto essere riscosso e versato dall’agente contabile).

L’Enac, infatti, “..allo scopo di agevolare l’attività di monitoraggio da parte delle Amministrazioni destinatarie delle somme in argomento sui volumi complessivi relativi alla riscossione ed al versamento delle addizionali comunali, trasmette annualmente al MEF, al MIT ed al Ministero dell’Interno un prospetto analitico che riporta, per ciascuno scalo aeroportuale, il numero dei passeggeri in partenza assoggettati al pagamento delle addizionali sui diritti di imbarco (numero dei passeggeri paganti originati da ciascuno scalo) e il corrispettivo gettito teorico da addizionali, ripartito in relazione a ciascuna delle norme di riferimento.

Tale prospetto viene elaborato, al fine di consentire, a ciascuna Amministrazione, per quanto di propria competenza, di poter verificare celermente l’esistenza di uno scostamento tra il versato del singolo gestore ed il gettito teorico atteso sullo scalo (in ragione del numero dei passeggeri in

partenza paganti) e, all'occorrenza, attivarsi per il recupero delle somme non percepite" (così testualmente la già richiamata nota ENAC del 1° dicembre 2022, prot. n. 0150069-P).

Tutto ciò tenendo presente che l'incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco, destinato agli Enti locali in presenza dei presupposti di legge, è stato previsto a partire dal 1° aprile 2025 (l. n. 277/2024, che ha aggiunto i 3-quinquies e 3-sexies all'art. 6-quater del d.l. n. 7/2005).

Quanto, poi, al "gettito effettivo", gli Enti creditori sono sicuramente in grado di conoscere le somme effettivamente pervenute nelle rispettive tesorerie, essendo, anzi, tenute a verificare che il dato corrisponda a quello relativo alle "somme riscosse" e alle "somme versate", quale rappresentato nel conto giudiziale.

Ciò anche al fine di attivare, se del caso, i poteri di riscossione coattiva previsti dalla legge nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale comunale e fermo restando che l'ammontare delle somme riscosse costituisce oggetto di specifica comunicazione mensile, cui i gestori dei servizi aeroportuali sono tenuti in favore tanto dell'INPS (art. 6-quater, co. 3-ter, d.l. n. 7/2005) tanto del Mit (art. 2, co. 11-quater, l. n. 350/2003).

A fronte di tanto, perdono ogni rilievo le difficoltà, invero di carattere eminentemente pratico, prospettate all'odierna udienza dalla difesa di S.A.C. S.p.A., connesse alla necessità di predisporre ed inoltrare più conti giudiziali, quali sono le Amministrazioni creditrici, *pro quota*, del tributo.

4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto:

-ai fini della resa del conto giudiziale della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, co. 11, della l. n. 350/2003 e dei relativi incrementi, da parte delle società di gestione aeroportuale, per "amministrazione" - alla quale il conto deve essere presentato ai sensi dell'art. 139, co. 1, c.g.c. e dell'art. 141, co. 4, c.g.c. e che deve provvedere, tramite un responsabile del procedimento da essa nominato, alle attività di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c. - devono intendersi gli uffici territorialmente competenti degli enti creditori dell'addizionale e dei relativi incrementi, per la quota di rispettiva spettanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed in sede di questione di massima, rispondendo al quesito di diritto posto dal Procuratore generale con l'atto di deferimento depositato in data 24 novembre 2025,

DICHIARA

che al quesito proposto deve essere data risposta nei termini appresso indicati:

"Ai fini della resa del conto giudiziale della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e dei relativi incrementi, da parte delle società di gestione aeroportuale, per "amministrazione" - alla quale il conto deve essere

presentato ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.g.c. e dell'art. 141, comma 4, c.g.c. e che deve provvedere, tramite un responsabile del procedimento da essa nominato, alle attività di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. - devono intendersi gli uffici territorialmente competenti degli enti creditori dell'addizionale e dei relativi incrementi, per la quota di rispettiva spettanza".

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

IL RELATORE

Nicola RUGGIERO

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 19 maggio 2026.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente